Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **ROMA - Venerdì, 28 luglio 1933 - ANNO XI** | **Numero 174**

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Conferimento della direzione del Ministero della guerra a S. E. il Capo del Governo e nomina dell'on. gen. Federico Baistrocchi a Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero . . . . Pag. 3458

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGE 8 giugno 1933, n. 893.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. Pag. 3458

LEGGE 8 giugno 1933, n. 894.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro. Pag. 3458

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 895.
Determinazione della paga giornaliera spettante ai dirigenti tecnici delle stazioni amplificatrici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . Pag. 3458

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 896.
Svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni . . . . Pag. 3459

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 897.
Modifica allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » . . . . Pag. 3459

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1933.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese . . . . Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Brizzolara Umberto . . Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna . . . . . Pag. 3462

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Vipiana Luigi Ettore . . Pag. 3462

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Ancona . . . . Pag. 3462

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Norsa Guido . . . . . Pag. 3462

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1933.
Sostituzione del commissario incaricato della straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Pesaro . . . . Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo « Nicola Fiani » di Torremaggiore (Foggia) per l'esercizio del credito agrario . . . . Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Carignano (Torino) e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.
Divieto di raccolta dei molluschi edull in determinate zone acquee . . . . Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1933.
Norme per la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli esercenti la pesca litoranea, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria . . . . Pag. 3471

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3472

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di cancelliere di gruppo B . . . . Pag. 3472

Ministero delle colonie: Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso ai posti di direttore, primario medico, primario chirurgo e primario oculista dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli . . . . . Pag. 3472

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento della direzione del Ministero della guerra a S. E. il Capo del Governo e nomina dell'on. gen. Federico Baistrocchi a Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero.

Sua Maestà il Re, con decreti del 22 luglio 1933-XI — su proposta del Capo del Governo — ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro e di Sottosegretario di Stato per la guerra, rispettivamente rassegnate dal generale Pietro Gazzera e dall'on. avv. Angelo Manaresi, deputato al Parlamento.

La Maestà Sua, con decreti di pari data, ha affidato all'on. Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del Ministero della guerra; ed ha nominato — su proposta del Capo del Governo, Ministro per la guerra — Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero, l'on. generale Federico Baistrocchi, deputato al Parlamento.

(5307)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 893.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 894.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 895.
Determinazione della paga giornaliera spettante ai dirigenti tecnici delle stazioni amplificatrici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successve modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 — ultimo comma — del R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, concernente le nuove tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La paga giornaliera spettante ai dirigenti tecnici delle stazioni amplificatrici, iscritti nella tabella *B* dell'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, riguardante il nuovo organico del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stabilita nella misura di L. 26,40 al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 7 maggio 1927, n. 694, 23 ottobre 1927, n. 1966, e 20 novembre 1930, n. 1491, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 aprile 1928, n. 716, 14 giugno 1928, n. 1325, e 6 gennaio 1931, n. 18.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 896.

Svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e loro successive modificazioni, concernenti l'esercizio delle assicurazioni;

Visti il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351, il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, ed il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, concernenti la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di emanare norme integrative per lo svolgimento delle operazioni di assicurazioni e di capitalizzazione da parte dell'Istituto predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Le riserve matematiche ed ogni altra riserva o cauzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, afferenti ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione, dovranno essere costituite in conformità delle norme stabilite, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sull'esercizio delle assicurazioni e vincolate in base alle norme dei predetti decreti-legge e regolamento.

Art. 2.

Le condizioni di polizza, le tariffe di assicurazione, nonchè il tasso di interesse e le tavole di mortalità, da adottarsi per il calcolo delle tariffe stesse e delle riserve matematiche, ed ogni loro modifica, devono essere approvate dal Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 897.

Modifica allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera compionaria internazionale di Milano »;

Visti i Regi decreti 2 giugno 1927, n. 1256, e 13 marzo 1930, n. 353, che modificarono successivamente lo statuto dell'Ente suddetto;

Ritenuta la opportunità di apportare nuove modificazioni allo statuto stesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », è modificato secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 126. — MANCINI.

Statuto dell'Ente autonomo
« Fiera campionaria internazionale di Milano ».

SCOPO.

Art. 1.

L'Ente autonomo con sede a Milano, denominato « Fiera campionaria internazionale di Milano », ha lo scopo di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee.

PATRIMONIO.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività nette risultanti dall'inventario di consegna sottoscritto dal Regio commissario Piero Puricelli in data 25 ottobre 1926;

b) dalla quota parte delle attività nette di esercizio secondo quanto dispone l'art. 10 del presente statuto.

Art. 3.

Alle spese pel funzionamento dell'Ente si provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Fiera;

b) con le donazioni, elargizioni e proventi derivanti dall'attività svolta dall'Ente e con ogni altra forma di contributo ammessa dalle leggi vigenti;

c) con gli interessi attivi del patrimonio.

ORDINAMENTO — ORGANI — FUNZIONI.

Art. 4.

L'Ente è retto da un Consiglio generale ed amministrato da una Giunta esecutiva.

Il presidente del Consiglio generale è anche presidente della Giunta esecutiva.

Il presidente è nominato dal Capo del Governo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Ente ha anche un presidente onorario nella persona del podestà di Milano.

Art. 5.

Il Consiglio generale è composto di 16 membri oltre il presidente e cioè:

a) un membro designato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

b) un membro designato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

c) un membro designato dalla Confederazione nazionale fascista del commercio;

d) un membro designato dalla Confederazione fascista delle imprese di comunicazioni interne;

e) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

f) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

g) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

h) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

i) tre membri designati dalle Amministrazioni dello Stato e precisamente:

uno dal Ministero delle corporazioni,
uno dal Ministero delle finanze,
uno dal Ministero delle comunicazioni;

l) cinque membri designati dai seguenti Enti:

tre dal comune di Milano,
uno dalla provincia di Milano,
uno dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Tutti i membri designati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) debbono avere il benestare del Ministero delle corporazioni.

Tutti i membri nominati in base alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati in base alla lettera *i*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza di posto le rispettive Confederazioni e gli Enti mandanti provvederanno alla nuova designazione entro trenta giorni dalla vacanza e la nuova designazione cadrà con l'anzianità posseduta dal membro al quale il nuovo eletto è successo.

Il presidente e tutti i membri del Consiglio hanno voto deliberativo.

Art. 6.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Le funzioni del presidente e dei consiglieri sono gratuite.

Art. 7.

Il Consiglio generale nomina nel suo seno una Giunta esecutiva composta dal presidente, da sei membri e da un segretario.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il segretario della Giunta, scelto anche fra estranei, è pure segretario del Consiglio generale.

Le funzioni del segretario possono essere anche retribuite.

I componenti la Giunta esecutiva dovranno essere scelti fra le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *l*) dell'art. 5.

Uno dei membri designati dal comune di Milano giusto il disposto della lettera *l*) dell'art. 5 fa parte di diritto della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio generale e provvede alla esecuzione dei suoi deliberati, alla ordinaria gestione, al funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni collaterali.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio generale, ed in sua assenza il consigliere anziano appartenente alla Giunta, ha la rappresentanza dell'Ente: convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e provvede alla escuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente del Consiglio generale ed un consigliere sottoscrivono gli atti ed i bilanci. Il presidente del Consiglio generale compie le funzioni a lui attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

BILANCIO.

Art. 9.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e cessa il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio generale sarà convocato per approvare il bilancio.

Il Consiglio generale ogni anno dovrà nominare tre revisori dei conti che dureranno in carica un anno e sono rieleggibili.

I revisori hanno le funzioni ed i poteri di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Il bilancio è compilato dalla Giunta esecutiva e da essa illustrato con una relazione firmata dal suo presidente.

Ai revisori sarà lasciato, per l'esame dei conti e dei relativi documenti, il termine di tempo di cui all'art. 176 del Codice di commercio.

I revisori dovranno firmare il bilancio accompagnandolo con una relazione sull'esercizio.

Ai consiglieri è comunicata in anticipo copia del bilancio e delle relazioni della Giunta e dei revisori.

Dopo l'approvazione del Consiglio generale, il bilancio è comunicato al Ministero delle corporazioni.

Le funzioni di revisione possono essere retribuite.

Art. 10.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute:

per il cinquanta per cento in aumento al patrimonio;

per il quaranta per cento alla costituzione della riserva;

per il dieci per cento a disposizione della Giunta per eventuali gratificazioni al personale.

CONVOCAZIONI.

Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato ogni qualvolta il suo presidente lo creda necessario e non mai meno di tre volte ogni anno o quando sette membri lo richiedano per iscritto al presidente.

La Giunta esecutiva deve essere convocata non meno di una volta al mese e sempre su richiesta del suo presidente.

SCIOGLIMENTO.

Art. 12.

In caso di scioglimento del Consiglio generale disposto dal Governo o nel caso di scioglimento per dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, l'amministrazione straordinaria dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario da nominarsi con decreto Reale promosso dal Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

L'Ente potrà essere sciolto e messo in liquidazione su proposta del Consiglio, accettata in seduta alla quale siano intervenuti almeno i quattro quinti dei membri in carica, oppure per iniziativa del Governo.

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato con decreto Reale promosso dal Ministero delle corporazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Il decreto Reale stabilisce altresì le norme secondo le quali si provvederà alla liquidazione e nomina del commissario liquidatore, determinandone i poteri.

Le eventuali attività residue dell'Ente debbono essere erogate dal commissario liquidatore con l'approvazione del Ministero delle corporazioni a beneficio di istituti e di iniziative di carattere industriale e commerciale o di opere di beneficenza, previdenza ed assistenza sociale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1933.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese compilato dall'Ufficio del genio civile di Varese:

Num.	Denominazione del corso d'acqua	Foce e sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Mulini (Roggia dei Molini)	Margorabbia	Cassano Valcuvia	Tutto il suo corso
2	Rio Fontanelle (o Sorgenti Fontanelle)	Olona	Vedano	Dalle sorgenti allo sbocco in Olona

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 e 3 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Varese;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese;

c) il depostio di un esemplare del Foglio annunzi legali in cui sarà stato pubblicato il detto schema in tutti i Comuni direttamente interessati,

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni per un termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione così nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà presentare osservazioni anche l'Amministrazione provinciale di Varese;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d)* in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(5274)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Brizzolara Umberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Gerbino Angelo fu Amedeo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il sig. Brizzolara Umberto fu Vittorio chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di Borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Brizzolara Umberto è nominato rappresentante del sig. Gerbino Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 19 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(5296)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1932 per la nomina del presidente dei Comitati stessi;
Sentito il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna:

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna oltre il presidente viene fissato in due.

Art. 2.

Sono nominati componenti del Comitato direttivo suddetto, oltre il presidente, gli agenti di cambio signori Favali Secondo e Filicori Ugo.

Roma, addì 19 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(5277)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Vipiana Luigi Ettore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Filippi Agostino fu Paolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il sig. Vipiana Luigi Ettore, detto Ettore, fu Luigi, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di Borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vipiana Luigi Ettore, detto Ettore, è nominato rappresentante del sig. Filippi Agostino, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 19 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato col R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Ritenuta la necessità di sospendere dalle funzioni il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ancona e di affidare temporaneamente la gestione dell'Istituto ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il comm. avv. Giovanni Manzoni è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Ancona.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(5275)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Norsa Guido.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Norsa Gino di Pacifico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Norsa Guido di Gino, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Norsa Guido è nominato rappresentante del sig. Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 20 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1933.

Sostituzione del commissario incaricato della straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria approvato col R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 15 aprile 1932, col quale il cav. dott. Angelo Coen è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Pesaro;

Considerata la necessità ed urgenza di nominare un nuovo commissario per la Cassa predetta in seguito alle dimissioni presentate dal cav. dott. Angelo Coen;

Decreta:

In sostituzione del cav. dott. Angelo Coen è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Pesaro il cav. uff. avv. Andrea Corbucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5276)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo « Nicola Fiani » di Torremaggiore (Foggia) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo « Nicola Fiani », di Torremaggiore, fu autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agraio del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 7 febbraio 1930, ai sensi dell'art. 23 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con nota del 17 luglio 1933, n. 65539;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa al Consorzio agrario cooperativo « Nicola Fiani » di Torremaggiore (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5308)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Carignano (Torino) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa rurale di Carignano, provincia di Torino;

Veduta la lettera 1° luglio 1933, n. 26917, di S. E. il prefetto di Torino;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Carignano (Torino) è sciolto ed il sig. avv. Francesco Cambiano di Pio è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5309)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.

Divieto di raccolta dei molluschi eduli in determinate zone acquee.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 15 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, contenente disposizioni per il divieto della raccolta dei molluschi eduli in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici;

Decreta:

È vietata la raccolta dei molluschi eduli nelle zone acquee di cui ai seguenti elenchi, per i periodi indicati per ciascun elenco:

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
		a) *Durante tutto l'anno.*
Agrigento	Porto Empedocle	Interno del porto.
Id.	Sciacca	Id.
Ancona	Ancona	1. Ambito del porto, al di qua della congiungente il Pontile del petrolio con la caletta a sud-est della Stazione sanitaria marittima, nell'ultimo tratto del Molo Clementino. 2. Zona compresa nel raggio di m. 500 dalla stazione ferroviaria. 3. Zona entro un raggio di m. 500 dallo sbocco del fosso Conocchio. 4. Id. id. dallo stabilimento balneare alla Salute. 5. Nella rada del torrente ed entro un raggio di m. 300 dagli sbocchi dei due fossi stradali.
Id.	Senigallia	Spiaggia compresa tra lo sbocco del fosso di Scapessano e ponente, e quello del fosso di Sant'Angelo e Levante, ed in mare per il raggio di metri 500 con centro ai battenti del mare presso i due moli del porto, nonchè per tutto il porto Canale, dal ponte Garibaldi fino al mare, comprese le due darsene.
Id.	Numana	Spiaggia di Numana bassa. Zona entro 500 metri dallo sbocco della fogna principale.
Bari	Bari	1. Spiaggia di San Cataldo a 500 metri ad est del vecchio macello. 2. Spiaggia di Torre Anetta.
Id.	Barletta	Spiaggia dal cimitero sino a 400 metri ad est della fogna degli stabilimenti Appula e Montecatini.
Id.	Trani	Spiaggia della Madonna della Cappella sino alla Casa Quercia.
Catania	Catania	Ambito del porto e spiaggia sino a 200 metri a sud e nord di esso.
Brindisi	Brindisi	Ambito del porto.
Cagliari	Cagliari	1. Specchio acqueo comprendente, oltre l'ambito del porto, anche la zona di mare estendentesi dalla imboccatura del canale della Salina fino alla gettata di levante del canale della Scaffa. 2. Specchio acqueo di Santa Gilla compreso entro il raggio di metri 500 intorno allo sbocco del collettore municipale sfociante nello stagno predetto.
Id.	Carloforte	1. Specchio acqueo tra la spiaggia dello stagnetto ed il prolungamento della banchina omonima sino al congiungimento col molo detto della Sanità. 2. Canale del Bacco - Costa sud-ovest dell'isola di San Pietro per un raggio di metri 500.
Id.	Calasetta	1. Specchio acqueo tra la punta Calasetta e l'Isolotto Francese. 2. Specchio acqueo fra l'Isolotto Francese e la località detta delle Fornaci, per una distanza di metri 500 dal battente del mare.
Id.	Portoscuso	Specchio acqueo antistante al paese per una profondità di metri 500.
Id.	Iglesias	1. Spiaggia di Masua per un raggio di 500 metri intorno alla laveria delle Miniere.
Id.	Fluminimaggiore	Spiaggia di Bugerru.
Id.	Sant'Antioco	Spiaggia fronteggiante l'abitato per 500 metri di profondità.
Campobasso	Termoli	Dal lato esterno del porto di Termoli sino a 200 metri a nord.
Catanzaro	Catanzaro	1. Tratto prospiciente alla zona tra la Galleria di Pizzo alla Stazione ferroviaria del Comune. 2. Tratto prospiciente alla zona tra la galleria Mendella e tutto il porto di S. Venere. 3. L'insenatura di Briatico. 4. La marina di Tropea.
Id.	Nicotera	Spiaggia dallo sbocco del fiume Turina al di là dell'abitato per un chilometro.

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
Catanzaro . . .	Cirò	Spiaggia per circa un chilometro a partire dal Genio civile sino alla casa di Amantea Vincenzo.
Id.	Cotrone	Porto e marina dallo sbocco dell'Esaro al Carmine.
Id.	Catanzaro	Spiaggia per 2 chilometri dalla foce del Corace alla foce dello Schipani.
Id.	Soverato	Spiaggia dallo sbocco del fiume Soverato alla foce dell'Ancinale.
Ferrara	Comacchio	1. Tutti i canali interni della città. 2. Canale Pallotta dalla Cantoniera valle Lezzi a porto Garibaldi e per un raggio di 500 metri intorno alla foce. 3. Le valli Capre e Molino, dell'Isola e Raibosola.
Id.	Lagosanto	1. Tutto il canale Marozzo. 2. Valle Corno di Cervo, Mandura e Sabbionchi. 3. Valle Ponti tra gli abitati di Sabbioni e Prello; dal primo tratto del canale collettore di Valle Ponti e dal suo canale secondario che attraversando la Valle tocca l'argine del canale Marozzo fra la punta Volpara ed il Casone Malpasso. 4. Valle Isola limitata dalla propria centrale del paese di Lagosanto, dal canale Marozzo dalla bocca Aucheria; dai fossi fino all'argine di Via Nuova, da detto argine fino alla parte centrale del paese. 5. Val Trebba limitata; dal canale collettore principale di val Trebba, dal primo tratto del canale collettore di Valle Ponti, dagli abitati di Prello, Sabbioni e Lagosanto, dal canale Marozzo.
Id.	Codigoro	1. Il Po di Volano da Sostegno di Tieni fino alla foce in prossimità della Bocca del Falco. 2. La Valle Giralda nel tratto fra la punta Guardiano, la chiavica Agrifoglio ed i dossi che separano la valle Giralda dalla valle di Canaviè.
Id.	Mesola	1. Canal Bianco da Ariano allo sbocco nella Sacca di Goro. 2. Tutte le valli ad est del bosco di Mesola e le limitrofe confinanti con l'aggregato edilizio di Goro, nonchè le confinanti con Gorino. 3. Sacca dell'Abate e di Goro nel tratto da una retta tra la foce del Po di Goro e la spiaggia opposta a 500 metri a sud dello sbocco del Po di Volano.
Foggia	Manfredonia	Zona di mare antistante all'abitato delimitato ad oriente dalla località « Acqua di Cristo » sino alla vecchia cava del comm. Salzano, anteriormente ed a ponente del Molo di Levante alla località Schioppa.
Id.	Rodi Garganico	Tratto da 200 metri prima del Macello sino alla Stazione ferroviaria.
Id.	Peschici	Scogliera tra la spiaggia marina e quella Pricinisco.
Genova . . .	Arenzano	Litorale comunale sino a 300 metri a levante ed a ponente dell'abitato.
Id.	Genova	Litorale della Grande Genova da Voltri sino a Sant'Ilario.
Id.	Chiavari	Zona antistante all'abitato da 300 metri prima di esso sino al territorio di Lavagna.
Id.	Lavagna	Dal confine con Chiavari sino a 1000 metri oltre l'abitato a levante.
Id.	Sestri Levante	Tutto il litorale.
Id.	Moneglia	Zona antistante all'abitato da 300 metri a levante di esso sino a metri 300 a ponente.
Id.	Bogliasco Pieve	Id. id.
Id.	Sori	Id. id.
Id.	Recco	Id. id.

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
Genova . . .	Camogli	Zona antistante all'abitato da 300 metri a levante di esso sino a metri 300 a ponente.
Id.	S. Margherita Ligure . .	Id. id.
Id.	Rapallo	Id. id.
Id.	Zoagli	Id. id.
Imperia	Cervo	Zona antistante all'abitato.
Id.	Diano Marina	Tratto fra la località Belvedere e l'imbocco della galleria ferroviaria di Capo Berta.
Id.	Imperia	Dallo sbocco della galleria di Capo Berta a 300 metri oltre la foce del torrente Prino.
Id.	S Lorenzo a Mare . . .	Zona prospiciente all'abitato.
Id.	Riva S. Stefano	Zona prospiciente all'abitato nonchè per un raggio di 200 metri intorno alla foce del torrente Caneval.
Id.	Taggia	Zona prospiciente all'abitato.
Id.	S. Remo	Id.
Id.	Ospedaletti	Zona del torrente Crosio a 100 metri oltre il torrente Pini.
Id.	Bordighera	Zona antistante all'abitato.
Id.	Vallecrosia	Id.
Id.	Ventimiglia	1. Zona prospiciente l'abitato. 2. Zona antistante agli abitati di Latte e Grimaldi.
Lecce	Gallipoli	1. Canneto. 2. Porto. 3. Seno San Giorgio a sud-ovest del porto. 4. Lungo la scogliera di cinta della città per una profondità di metri 200.
Id.	S. Cesarea Terme . . .	Zona prospiciente agli stabilimenti marini e termali.
Livorno	Livorno	*a*) Porto: darsena vecchia e nuova, acque della Stazione marittima, Porto Mediceo, Bacini Cappellini e Firenze. *b*) Avamporto: limitato a ponente dalla diga curvilinea ed a levante dalle punte del Molo Mediceo e della Stazione sanitaria. *c*) Zona triangolare compresa tra una linea che, partendo dalla punta estrema sud occidentale della diga curvilinea, cada sul Molo Mediceo ed altra linea che, in prolungamento della diga frangiflutti della Vigliaia cada sul viale Regina Margherita. *d*) Porticciuolo Mazarò Samo al viale Regina Margherita. *e*) Porto in costruzione al Marzocco, limitato dalla diga della Meloria, dalla diga del Marzocco e dalla punta della calata Orlando. *f*) Canali interni della Città.
Id.	Piombino	Tutto il tratto di litorale ovest che va dallo Stronzo di Orlando fino alla punta della Rocchetta e del litorale est dalla punta della Rocchetta fino alla Torre del Sale.
Id.	Campiglia Marittima . .	Frazione San Vincenzo: zona compresa fra la casa della Regia finanza e quella della vecchia Torre.
Id.	Rosguano Marittimo .	Zona tra il fosso Quercetano ed il fiume Fine.
Id.	Cecina	Spiaggia cecinese limitata a nord dal Capo Cavallo e a sud dal fosso della Madonna.
Id.	Portoferraio	Dal faro di Forte Stella alla punta delle Grotte passando per la località « Grigolo », « Darsena », « Altiforni », ex Saline, San Giovanni.

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
Livorno	Portolongone	Dalla punta dello Stendardo a 100 metri ad ovest della località « Grotte ». Banchina del porto e spiaggia prospiciente al paese dal molo a Capo San Giovanni.
Id.	Rio Marina	Dalla punta di Terranova sino a Capo Viti.
Lucca	Viareggio	Sponde interne del canale Burlamacca e per un raggio di 300 metri dallo sbocco del canale.
Napoli	Napoli	1. Spiaggia San Giovanni a Teduccio, sbocco della fogna De Simone presso la conceria omonima a metri 468 dal Pennello Vigliena, per un raggio di metri 200. 2. Spiaggia San Giovanni a Teduccio. Sbocco dell'alveo Farina in corrispondenza della zona due Palazzi a metri 50 a Pietrarsa, per un raggio di 200 metri. 3. Spiaggia di Bagnoli. Sbocco del canale di bonifica di Agnano a 180 metri dall'Ospizio Ravaschieri, verso Pozzuoli, per un raggio di metri 200.
Id.	Pozzuoli	Per un raggio di 200 metri dal frangente in mare dello sbocco del grande emissario della fognatura della città di Napoli.
Palermo	Palermo	Tutto l'ambito portuale, più la spiaggia del foro Umberto I, fino allo scalo ferroviario Palermo-Corleone ad est, e la spiaggia ad ovest fino all'Acqua Santa, più il tratto di mare ove si trovano le borgate Arenella e Sferracavallo.
Id.	Bagheria	Spiaggia di Sarello-borgata Aspra.
Id.	S. Flavia	Spiaggia antistante alle borgate Porticello e Sant'Elia.
Id.	Altavilla Milicia . . .	Spiaggia tra lo scalo ferroviario ed il sottopassaggio della ferrovia a circa 300 metri ad est.
Id.	Trabia	Zona tra il Castello dei Principi di Trabia sino a 100 metri ad est dello scalo ferroviario.
Id.	Termini Imerese . . .	Zona dal fabbricato del signor Mormino Pasquale sul molo al ponte del vallone San Cosimo.
Id.	Capofelice di Roccella .	Zona antistante al Castello omonimo.
Id.	Cefalù	Spiaggia da 200 metri ad ovest dello sbocco del torrente Giambrone alla scogliera sottostante alla chiesa Sant'Antonio. Tratto sottostante la borgata Sant'Ambrogio.
Id.	Isola delle Femine . .	Spiaggia tra via Palermo e la contrada Plaia.
Id.	Carini	Zona prospiciente alla contrada Miliotti.
Id.	Balestrate	Zona tra la foce del torrente Forgitella, ad ovest e lo sbocco del torrente Canozza ad est della borgata Trappeto.
Pescara	Pescara	Zona antistante alla foce del fiume Pescara.
Pesaro Urbino . .	Pesaro	Ambito del porto.
Id.	Fano	Id.
Potenza	Potenza	Frazione porto. Zona antistante al tratto che va dallo Scoglio Melozzo al punto della « Secca » sotto la casa Ginnari.
Reggio Calabria .	Reggio Calabria . . .	Rione Cannitello: tratto sino a 200 metri a nord e a sud degli estremi fabbricati prossimi alla spiaggia.
Roma	Terracina	Tutta la zona prospiciente all'aggregato urbano da Porta Napoli sino a 500 metri oltre le abitazioni verso San Felice Circeo.
Id.	Anzio	Zona prospiciente l'aggregato urbano e precisamente dal Molettone Pampili alle Grotte di Nerone.

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
Roma	Nettuno — Ostia	Zona prospiciente all'aggregato urbano.
Id.	Fiumicino	Zona prospiciente all'aggregato urbano compresi i moli del Porto Canale e le opere di difesa del faro.
Id.	Ladispoli	Zona antistante all'aggregato urbano per un chilometro al di là del fosso Sanguinara e del fosso Vaccino.
Id.	S. Marinella	Zona prospiciente all'abitato per 500 metri dall'ultima abitazione verso Roma e altrettanto verso Civitavecchia.
Id.	Civitavecchia	Specchio acqueo prospiciente alla zona di 500 metri prima dell'abitato verso Roma e sino a 500 metri oltre di esso verso Tarquinia.
Id.	Gaeta	Tratto di mare lungo la spiaggia dell'ultimo pennello del Pizzone fino a Punta Stendardo.
Id.	Formia	Tratto lungo l'abitato dal pastificio Domenico Paone (contrada San Giovanni a Mare) all'oleificio Sferos (Vindicio).
Rovigo	Rovigo	Porto Levante a 200 metri a nord della foce del Po di Levante e a 200 metri a sud della stessa. Bocca diritta della Pila da 200 metri a nord a 200 metri a sud della foce.
Salerno	Sapri	Specchio acqueo antistante all'abitato per una estensione di 300 metri ad est e 300 metri ad ovest della periferia dell'abitato.
Id.	Vibonati	Specchio acqueo antistante l'abitato della frazione Villammare per una estensione di 200 metri ad est fino a 200 metri ad ovest delle ultime case.
Id.	Policastro del Golfo . .	Specchio antistante all'abitato della frazione Capitello, per una lunghezza di 250 metri ad est fino a 250 metri ad ovest della periferia della frazione.
Id.	S. Giovanni a Piro . . .	Zona marina compresa nel porto di Scario per una estensione di metri 300 a sud-est fino a metri 300 a nord-ovest delle ultime case dell'abitato.
Id.	Camerota	Zona antistante alla frazione Marina di Camereta per una estensione di metri 200 ad est e metri 200 ad ovest della periferia dell'abitato.
Id.	Centola	Porto della frazione Palinuro per metri 300 a nord-ovest e metri 300 a sud-est delle ultime case dell'abitato.
Id.	Pisciotta	Spiaggia antistante alla Marina di Pisciotta per metri 200 a nord-ovest e 200 metri a sud-est dell'abitato.
Id.	Ascea	Zona di mare antistante alla frazione Marina per una estensione di metri 200 a nord-ovest e metri 200 a sud-est delle ultime case dell'abitato.
Id.	Pollica	a) Zona di mare antistante la frazione Pioppi per una estensione di metri 200 ad est e metri 200 ad ovest della periferia dell'abitato. b) Tutta la zona antistante la frazione Acciaroli da 200 metri a nord-ovest a 200 metri a sud-est delle ultime case dell'abitato.
Id.	Ortodonico	Zona antistante la frazione Marina per 200 metri ad est e 200 metri ad ovest della periferia dell'abitato.
Id.	Castellabate	Zona antistante la frazione Santa Maria per una estensione di metri 200 a nord e di metri 200 a sud della periferia dell'abitato.
Id.	Agropoli	Tutta la zona di mare compresa nel porto per una estensione di metri 300 ad est fino a metri 300 ad ovest della periferia dell'abitato.
Id.	Salerno	Tutto il golfo a partire dalla località Torre Anguillara sino al confine del comune di Vietri sul Mare.

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
Salerno	Vietri sul Mare	Dal confine col comune di Salerno fino a 200 metri a nord-ovest della periferia della frazione Marina.
Id.	Cetara	Zona antistante all'abitato da 200 metri a sud-est sino a 200 metri a nord-ovest delle case.
Id.	Maiori e Minori	a) Tutta la zona marina prospiciente agli abitati fino a metri 200 ad ovest delle ultime abitazioni di Minori. b) Zona marina antistante la spiaggia di Erchia di Maiori per una estensione di metri 200 ad est ed a ovest della periferia dell'abitato.
Id.	Amalfi	Tutta la zona di mare antistante il comune di Amalfi per una estensione di metri 200 ad est della periferia della frazione Atrani fino a 200 metri ad ovest delle ultime abitazioni di Amalfi.
Id.	Positano	Zona di mare antistante al comune di una estensione di metri 200 a nord-ovest e di metri 200 a sud-est della periferia dell'abitato.
Sassari	Porto Torres	a) Specchio di acqua compreso nell'ambito del porto interno e dell'avamporto. b) Specchio acqueo a mezzogiorno del muro porto di levante sino all'estremità della scogliera (Deposito Nafta).
Id.	Terranova	Porto: specchio acqueo che lungo la banchina va dalla sede del Comando del R. Aeroporto, a nord, fino all'estremo limite S. W. dell'abitato.
Id.	Alghero	Porto: zona tra la stazione ferroviaria e la Torre Sulis.
Id.	La Maddalena	Zona tra il Ponte Caprera e la località Nido di Aquila, passando per sud.
Id.	Polau	Zona dello « Stagno » del Molo alla penisoletta limitrofa.
Id.	S. Teresa Gallena . . .	Porto.
Savona	Alassio	Zona antistante all'abitato dalla Villa Brunati al confine col comune di Laigueglia.
Id.	Andora	Zona da 150 metri a levante della foce del Rio « Mezzacqua » a 150 metri a ponente della foce del Rio « Merula ».
Id.	Laigueglia	Zona dal confine col comune di Alassio sino alla fine dell'abitato di Laigueglia.
Id.	Savona	Ambito portuale spiaggia ad ovest sino a Zinola.
Id.	Vado Ligure	Spiaggia compresa tra il torrente Quiliano ed il « Cantiere dei Massi ».
Siracusa	Siracusa	Tratto di mare costeggiante la banchina dal lato est del Pontile Sant'Antonio al Castello Maniace ed esternamente al porto dal Castello stesso sino allo sbarcadero Santa Lucia.
Taranto	Taranto	1. Canale navigabile che congiunge il Mar Piccolo al Mar Grande. 2. Tratto della spiaggia del Mar Grande che va dalla punta del molo orientale del Porto Mercantile all'ex centrale elettrica. 3. Lo specchio d'acqua del Porto Mercantile.
Teramo	Giulianova	Tratto di mare fra i due moli del Porto.
Trapani	Trapani	Il porto e lo specchio d'acqua compreso nell'interno di una linea che parte da Punta Vecchia, sfiora la punta di Ligny per giungere alla punta di San Giuliano.
Id.	Marsala	Tutto lo specchio d'acqua, per 200 metri in profondità, compreso tra lo stabilimento Ingham e punta dell'Olga.
Id.	Mazara del Vallo . . .	Porto Canale e lo specchio d'acqua per 200 metri di profondità, lungo il viale Giacomo Hopps.
Id.	Farignana	Ambito portuale.

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
Trapani	Pantelleria	Ambito portuale.
Trieste	Trieste	Tratto di mare da Grignano Miramare a Sabba e cioè dalla riva sino all'altezza delle dighe e fuori dell'ambito portuale, per una distanza di un chilometro dalla riva.
Id.	Muggia	a) Tratto di mare fra Punta Grossa e Punta Sottile. b) Tratto di mare prospiciente il cantiere San Rocco. c) Tratto di mare prospiciente il Bagno Postogna. d) Tratto prospiciente l'abitato di Muggia. e) Spiaggia fra Muggia e la stazione ferroviaria e la spiaggia Zaule.
Id.	Duino-Aurisina	a) Tratto di mare in Sistiana fra Punta « Casca in barca » ed il pontile del Genio civile ad uso della Cava. b) Porto di Duino.
Id.	Monfalcone	a) Tratto di mare tra le baracche dei pescatori di Porto Resega alla località Alberoni.
Id.	Grado	a) Canale principale, canale del Porto e della Schiusa, il tratto di mare prospiciente la diga fino alla distanza di 500 metri ed in egual misura le zone intorno all'isolotto di Barbara ed al cimitero. b) Tratto di mare corrispondente alla spiaggia balneare per la profondità di un chilometro dalla riva.
Venezia	Venezia	1. Canali di grande navigazione. 2. Canali interni della città. 3. Bacini portuali. 4. Zone acquee adiacenti al contorno della città e delle isole per una distanza di metri 200.
Id.	Chioggia	1. Canali interni della città. 2. Tratti di laguna compresi fra l'isola Tombola e la Stazione ferroviaria, fra il canale dei cantieri ed il canale di sottomarina ed intorno al forte di San Felice.
Zara	Zara	Zona costiera dal promontorio di Puntamica sino a 200 metri a sud del « Pozzo romano » sulla riviera delle Collovare, compresovi il Porto di Zara.

b) *Dal 1° ottobre al 31 marzo.*

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
Forlì	Cesenatico	Porto canale, spiaggia e specchio acqueo antistante per 500 metri a destra ed a sinistra del porto canale stesso e per una profondità verso mare di metri 500.
Id.	Rimini	1. Bellaria: Interno del porto, spiaggia e specchio acqueo antistante per 300 metri a nord e ad est del porto stesso e per una profondità verso mare di metri 500. 2. Viserba: Spiaggia e specchio acqueo antistante l'abitato, 200 metri a nord e 200 metri ad est del canale di Viserba per 300 metri di profondità verso mare. 3. Barrafonda: Spiaggia e specchio d'acqua antistante lo scaricatore del Marecchia da 200 metri a nord fino al porto-canale di Rimini e per una profondità verso mare di metri 500. 4. Rimini: Porto-canale, spiaggie e specchio acqueo antistante fino a 500 metri a est del porto-canale stesso e per una profondità di 500 metri. 5. Torrente Ausa: spiaggia e specchio acqueo antistante per 500 metri a nord ed a est del torrente stesso e per una profondità di metri 500.
Id.	Cattolica	Porto canale e specchio acqueo antistante per 500 metri a dritta e sinistra del porto stesso e per una profondità verso mare di metri 500.

Provincia	Comune	Zona in cui è vietata la raccolta dei molluschi eduli
		c) *Dal 1° aprile al 30 settembre.*
Forlì	Cesenatico	Spiaggia e specchio acqueo compreso fra un punto situato a mille metri a nord del porto canale fino al punto situato a 1000 metri a sud del Viale Zara per una profondità verso mare di metri 1000.
Id.	Rimini	Per il territorio Viserba-Rimini. Nella spiaggia e nello specchio acqueo compreso fra un punto situato a 500 metri a nord del canale di Viserba fino al Comasco e per una profondità verso mare di metri 1000. Per Bellaria da 500 metri ad est del fiume Uso sino al confine del Comune con quello di S. Mauro di Romagna e per una profondità verso mare di metri 1000.
Id.	Riccione	Nella spiaggia e nella zona acquea posta fra il ponte Marano e lo scolo consorziale Fontana Costa e per una profondità verso mare di metri 1000.
Id.	Cattolica	Nella spiaggia e nella zona acquea posta fra il Torrente Vivare e un punto situato a 1000 metri a est del porto canale, per una profondità verso mare di metri 500.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno:*
ARPINATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1933.
Norme per la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli esercenti la pesca litoranea, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la richiesta della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria per nuove norme sui contributi a carico degli esercenti la pesca litoranea;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta richiesta per adeguare maggiormente il sistema del vigente regolamento sui contribuiti agli interessi della categoria;

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo sindacale obbligatorio annuo a carico degli esercenti la pesca litoranea, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, è stabilito in L. 6 per il capo-barca e in L. 4 per ciascun componente l'equipaggio della barca.

Il capo-barca corrisponde il contributo per sè e per l'equipaggio, ed ha diritto di esercitare la rivalsa.

Art. 2.

La riscossione dei contributi è fatta nelle forme previste dagli articoli 100, 101, 102 e 103 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

La concessione e rinnovazione della licenza di pesca non è in alcun caso subordinata al pagamento del contributo.

Art. 3.

Le norme del presente decreto sono applicabili anche ai contributi per il 1931, 1932.

Roma, addì 15 luglio 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro:* BIAGI.

(5278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 2 marzo 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rovigo — Intestazione: Schiesaro Faumenzio di Sante — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1931

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5303)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di cancelliere di gruppo B.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1933-XI, col quale è stato provveduto alla sostituzione della Commissione giudicatrice per i due concorsi per esami, il primo a 5 posti di cancelliere di IV classe, ed il secondo a 14 posti di volontario cancelliere e ad 8 posti di cancelliere di V classe, banditi con decreto del 14 gennaio u. s.;

Determina:

Il R. Console generale di 2ª classe comm. Guido Segre è nominato membro della Commissione stessa, in sostituzione del commendatore nob. Umberto Pullino, R. Console generale di 1ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

(5311)

MINISTERO DELLE COLONIE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso ai posti di direttore, primario medico, primario chirurgo e primario oculista dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1933-XI, n. 517, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1933, registro n. 9 Colonie, foglio n. 63, col quale è stato bandito il concorso ai posti di direttore, primario medico, primario oculista e primario chirurgo dell'Ospedale Vittorio Emanuele III in Tripoli;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 2 del paragrafo A dell'art. 8 del decreto Ministeriale sopra citato è modificato come segue:

« di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno da almeno dieci anni alla data del 31 agosto 1933 ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ai posti di direttore, primario medico, primario chirurgo e primario oculista dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli, bandito col decreto Ministeriale sopra citato è prorogato al 31 agosto 1933-XI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG. *Il Ministro per le colonie*: DE BONO.

(5312)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.